



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 723 del 22-07-2022

Oggetto: Domanda di contributo AQ-FAL-E-00755 Sig. Gola Giuseppe per edificio sito in Via del Forno, Comune di Fagnano Alto frazione Vallecupa, foglio 8, part. 1211 sub 1 e sub 2. Esecuzione ordinanza 4-7 giugno 2022 emessa, inter partes, dal Tribunale Civile di L'Aquila, accertamento del diritto al contributo, assegnazione e contestuale trasferimento delle risorse.

IL TITOLARE

VISTI e RICHIAMATI:

- il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;
- l'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che “Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”;
- il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;
- l'art. 4 della delibera CIPE 23/2014, l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 e l'art. 3 della delibera CIPE 113/2015 i quali dispongono che i comuni assegnatari di risorse per la concessione di contributi ai privati possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la delibera stessa e con le precedenti delibere del Comitato nn. 43/2012, 135/2012, 50/2013, 1/2014, 23/2014, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento, fermo restando che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive avvengano nel limite delle risorse trasferite per ciascun anno di competenza;

DATO ATTO della complessa sequenza procedimentale riferita alla richiesta di contributo AQ-FAL-E-00755 di seguito brevemente riepilogata:

- (i) i richiedenti risultavano proprietari, in regime di *comunio pro indiviso*, dell'immobile sito nel Comune di Fagnano (AQ), Via del Forno 2, 4, 6, composto da due sub indenticati al

N.C.E.U. del Comune, foglio 8, pp. 1211 sub. 1 e 2. Il primo sub, num. 1, con destinazione catastale A3; il secondo, num. 2, con destinazione catastale C6;

- (ii) detto immobile risultava essere ascrivibile ai c.d. “immobili diversi dall’abitazione principale”;
- (iii) All’esito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, con ordinanza n. 159 del 28 aprile 2009, l’allora Sindaco del Comune di Fagnano ordinava la transennatura e l’abbattimento d’ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati del fabbricato censito “alla particella n. 1211 del foglio n. 8”. Le opere di demolizione venivano in sostanza integralmente finanziate dallo Stato, senza alcun accollo di costi a carico dei proprietari e ciò al fine di “scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l’incolumità dei passanti” (cfr. All. 2 Ordinanza 159/2009).
- (iv) Tale immediata demolizione non consentiva l’esecuzione di alcun sopralluogo da parte dei tecnici del Dipartimento di Protezione Civile i quali, recatisi sui luoghi nel mese di maggio 2009, non potevano fare altro che constatare che l’immobile fosse stato già demolito (cfr. All. 3 AeDES).
- (v) Con domanda del 6 aprile 2010 i richiedenti formulavano richiesta al Comune convenuto per essere ammessi ai contributi di cui al Decreto Legge n. 39/2009, convertito con legge 24 giugno 2009 n. 77, per l’immobile sito nel Comune di Fagnano.
- (vi) con prot. 526 del 29.02.2016 veniva depositato il progetto con richiesta di rilascio del titolo abilitativo;
- (vii) Con prot. 1565 del 24 maggio 2017 si deposita il progetto modificato;
- (viii) Con atto comunale prot. N. 26 del 16/01/2014 e, quindi, ancor prima che il progetto venisse completato, il comune di Fagnano Alto decideva di avvalersi del supporto tecnico dell’Ufficio per l’esatta quantificazione del contributo;
- (ix) Con nota prot. N. 3133 del 17/06/2014, sulla base dei dati trasferiti dal Comune veniva quantificato il contributo, rimettendo la documentazione al comune per gli adempimenti conseguenti ivi compresa l’adozione del provvedimento di concessione;
- (x) Il procedimento di competenza comunale finalizzato al rilascio del finanziamento statale e riavviato in data 24 maggio 2017, definito una volta per tutte il progetto, esitava nella richiesta di copertura economica dell’intervento mediante ricorso ai fondi accreditati sulla contabilità speciale dell’Ufficio che di volta in volta trasferisce ai 56 comuni del cratere le risorse di cui necessitano;
- (xi) In sede di istruttoria della richiesta di assegnazione delle risorse, l’ufficio recepiva l’orientamento dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del cui contributo l’Ufficio poteva avvalersi dal giugno del 2015 (cfr. art. 11 decreto-legge 78 del 2015 convertito in legge 125 del 2015) – orientamento in totale disaccordo con i tanti pareri negli anni forniti dai richiedenti al fine di addivenire all’ottenimento dei fondi pubblici – ove si ribadiva la necessità dell’assoluto ossequio del principio generale sancito dall’art. 2704 c.c. ed espresso con prot. 1688 del 4 aprile 2019;
- (xii) Con nota prot. N. 3036 del 06/06/2019 USRC si è visto costretto ad annullare in autotutela il precedente parere tecnico prot. N. 3133 del 17/06/2014 ed ha provveduto alla comunicazione di motivi ostativi in riferimento alla richiesta di trasferimento fondi. Seguiva, poi, il diniego definitivo al trasferimento di fondi con provvedimento n. 3627 del 02/07/2019.

DATO ALTRESI’ ATTO della complessa vicenda processuale di seguito brevemente riportata:

- Con ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione L’Aquila, i richiedenti chiedevano al Tribunale Amministrativo di accertare il silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti; accertare il diritto al contributo dei ricorrenti e accertare il danno ingiusto subito;

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva chiesta la sospensione dell'efficacia del provvedimento n. 3627 del 02/07/2019 di diniego di copertura economica del finanziamento statale.
- Con secondo ricorso per ulteriori motivi aggiunti veniva chiesta la sospensione dell'efficacia del provvedimento n. N. 3036 del 06/06/2019 che ha annullato in autotutela il parere prot. N. 3133 del 17/06/2014 ed ha provveduto alla comunicazione di motivi ostativi in riferimento alla richiesta di trasferimento fondi;
- Con Ordinanza N. 00203/2019 il TAR adito così statuiva: *“ritenuto, ad una prima e sommaria deliberazione, propria della presente fase, che sussistono sufficienti profili per prevedere un esito favorevole del gravame, atteso che la normativa emergenziale ammette l'erogazione del contributo per le parti comuni degli edifici”*;
- All'esito dell'impugnativa della predetta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, veniva adottata l'ordinanza 359/2020 con la quale si è stabilito che: *“l'appello è fondato e va accolto, risultando fondato ed assorbente il primo motivo di esso. Secondo quanto ritenuto, per tutte, da Cass. civ. SS. UU 29 marzo 2017, n. 8115, e da questo Consiglio, con sentenza C.d.S., sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2521, pronunciate su casi analoghi e correttamente citate dall'appellante, appartengono alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, e non a quella del Giudice amministrativo adito, le controversie in materia di assegnazione di fondi pubblici, nella specie per la ricostruzione dopo il terremoto, nelle quali venga in questione non l'esercizio di poteri discrezionali, ma semplicemente l'accertamento di sussistenza di determinati requisiti; nel caso di specie, è applicabile il principio affermato dalle sopra citate pronunce, poiché risulta dall'ordinanza 3790/2009 sopra citata che la ripartizione dei fondi avviene proprio nel modo indicato, dato che essi spettano di per sé a coloro i quali siano proprietari di immobili con precise caratteristiche e intendano finanziare interventi realizzati in conformità a determinate norme tecniche; - mancando quindi il fumus del ricorso sotto il profilo della giurisdizione del Giudice adito, l'appello va accolto, con reiezione della domanda cautelare di primo grado”*.
- Con successiva sentenza n. 76/2020, il TAR L'Aquila dichiara il ricorso inammissibile.
- Veniva poi notificato l'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale Civile dell'Aquila, volto all'accoglimento delle seguenti Conclusioni: *“accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a conseguire dalle amministrazioni sopra citate, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, il provvedimento di ammissione ai benefici ed a percepire i fondi per la ricostruzione del sisma del 2009 avviato con domanda del 6 aprile 2010 per l'importo pari ad euro 530.961,27, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, quantomeno a far data dal 31 luglio 2018 (data del riconoscimento del contributo nel suddetto importo da parte del Comune di Fagnano Alto, all. 22); laddove necessario, accertare e dichiarare la illegittimità delle determinazioni di cui alla comunicazione dell'USRC del 6 giugno 2019 prot. 3036 trasmessa in pari data via pec, avente ad oggetto "Istanza di assegnazione risorse per ricostruzione privata prot. n. 1887 del 01/08/2018 Comune di Fagnano Alto (AQ) - Proprietà Gola Giuseppe e Piersante. Annullamento atto prot. 3133 del 2014 e preavviso di diniego per istanza di assegnazione fondi" ed alla comunicazione dell 'USRC del 2 luglio 2019 prot. 3627 trasmessa in pari data via pec, avente ad oggetto "Istanza di assegnazione risorse per ricostruzione privata prof. n. 1887 del 01/08/2018 Comune di Fagnano Alto (AQ) - Proprietà Gola Giuseppe e Piersante. Diniego per istanza di assegnazione fondi" e procedere alla relativa disapplicazione con tutti gli effetti di legge conseguenti; accertare e dichiarare la configurabilità in capo ai ricorrenti di un danno ingiusto, così come in precedenza esposto e provato anche documentalmente, siccome causato dalla illegittimità/illiceità dei provvedimenti e del comportamento delle amministrazioni resistenti per l'importo complessivo pari ad euro 179.805,00, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa come illustrato in narrativa, condannando le amministrazioni resistenti al relativo risarcimento, per quanto di competenza e responsabilità ovvero, in via subordinata, condannando le medesime amministrazioni, all'importo equitativamente liquidato in euro 120.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo”*.

DATO ATTO

dell'ordinanza 4-7 giugno 2022 emessa, *inter partes*, dal Tribunale Civile di L'Aquila con la quale il G.I. ha riconosciuto – nel caso di specie - come sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla contribuzione statale, trattandosi di immobile caratterizzato da pluralità di diritti domenicali;

Ritenuto che

- all'esito della disamina della decisione, intervenuta sotto il profilo sostanziale a contestare la precedente valutazione della fattispecie come da parere dell'Avvocatura Distrettuale e, tenuto conto del profilo di rischio correlato sia alla reiterazione del contenzioso, sia all'eventuale appello incidentale sulla pretesa risarcitoria, l'Ufficio si è autodeterminato nel non procedere a successiva impugnativa;
- la pronuncia abbia affrontato il tema della *comunio pro indiviso* ponendo in rilievo aspetti differenti rispetto ai precedenti casi *sub iudice*, riconoscendo la pluralità di diritti in ragione dell'intervenuta successione *mortis causa*.

Richiamata l'informativa resa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato redatta con il supporto dell'esperto esterno Avv. Visca al quale è stata richiesta una disamina sugli effetti sostanziali dell'eventuale gravame in appello;

Ritenuto che il presente provvedimento di esecuzione volto all'ammissione al contributo ed alla contestuale assegnazione e trasferimento delle risorse sia assorbente e, pertanto, rechi i medesimi effetti, degli atti di cui agli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990;

Precisato che ad ogni buon conto che il provvedimento viene adottato a firma congiunta del Titolare, Dirigente e Responsabile Ufficio Affari Giuridici e che la responsabilità del procedimento è affidata al Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Francesco Mattucci che si avvale del supporto dell'istruttore Geom. Ivan Di Pompeo;

Tutto ciò premesso ed argomentato,

DETERMINA

Art. 1

(Ammissione al contributo)

In esecuzione dell'Ordinanza 4-7 giugno 2022 si rilascia provvedimento di ammissione al contributo per pratica **AQ-FAL-E-00755** per l'importo statuito dal Tribunale Civile di L'Aquila pari ad **Euro 530.961,27**;

Art. 2

(Assegnazione risorse e trasferimento cassa)

Si dispone l'assegnazione di risorse a favore del **Comune di Fagnano** per un totale di **€ 530.961,27** sulla disponibilità di € 14.590.673,80, a valere sulla Delibera CIPE 42/2021 (L.43/2013) annualità 2019 utili a garantire la copertura finanziaria dell'istruttoria positivamente conclusa della seguente pratica:

CODICE CUP	PROT. NORMALIZZATO	IMPORTO (€)
D35C14000100001	AQ-FAL-E-00755	530.961,27
	TOTALE	530.961,27

Art. 3

(Prescrizioni)

L'erogazione del contributo come sopra determinato è condizionata:

- All'aggiornamento del quadro tecnico economico di progetto da parte del progettista incaricato come ricalcolato dall'Ordinanza 4-7 giugno 2022;
- All'eventuale aggiornamento del decreto di concessione definitivo da parte del Comune Competente;
- All'eventuale aggiornamento del titolo edilizio di competenza del Comune;
- All'aggiornamento (eventuale) del codice Unico di Progetto (CUP) all'intervento di cui all'oggetto.

Si prescrive il rispetto dei seguenti obblighi e verifiche, in conformità alle vigenti norme in materia, da effettuarsi anche in corso d'opera: L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono essere **obbligatoriamente iscritte all'anagrafe sisma**, conservata dalla Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia, pena la nullità dei contratti di affidamento.

Contratto di appalto e convenzioni d'incarico professionale e subappalto:

Si precisa che la documentazione relativa al Contratto di appalto e convenzioni d'incarico professionale dovrà essere trasmessa sull'applicativo on line "**Contratti 2.0**" <http://webgis.usrc.it/contratti/>.

Le imprese subappaltatrici dovranno risultare necessariamente iscritte nell'Elenco operatori economici di cui all'art. 67 quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicato dagli Uffici Speciali.

Art. 4 (Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determina sull'Albo Pretorio dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere opportunamente oscurata dei dati riferiti a informazioni personale non ostensibili, nonché la trasmissione dello stesso al richiedente nel domicilio digitale indicato ed al Comune di Fagnano. Avverso il presente provvedimento sono ammessi gli strumenti ordinari di tutela previsti per legge.

Si dispone la predisposizione della determina di trasferimento di cassa pari al 50% dell'importo assegnato per la pratica AQ-FAL-E-00755 pari a € 265.480,63 in conformità con la procedura prot. n. 5091 del 30/04/2020;

Il Dirigente

**Il Responsabile dell'Ufficio Affari Giuridici
Titolare**

Il

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.